

N.° 1730.



VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1

I minori degli anni quattordici, se non avranno complici maggiori di tale età, anche pei reati il cui titolo costituisce un crimine, saranno giudicati in via correzionale.

La Camera di Consiglio, e la Sezione d'accusa rinverranno, in tali casi, l'imputato avanti il Tribunale di prima cognizione, il quale dovrà, giudicando, uniformarsi alle disposizioni degli articoli 93 e 94 del Codice penale.

Quando però risulterà dall'istruzione scritta che l'imputato agì senza discernimento, la Camera di Consiglio e la Sezione d'accusa dovranno, omesso il rinvio, dichiarare non farsi luogo a procedimento, e potranno far uso delle facoltà attribuite ai Magistrati e Tribunali dall'art. 93 di detto Codice.

Art. 2.

In tutti gli altri casi, nei quali, o per ragione di età o dello stato di mente, o per altre circostanze, i reati qualificati crimini siano punibili a termini di Legge, rispetto a tutti gli imputati, col solo carcere, o si faccia luogo alla diminuzione o commutazione delle pene col passaggio dalla reclusione, e dalla relegazione alla detta pena del carcere, la Sezione d'accusa potrà rinviare la causa al Tribunale di prima cognizione, il quale pronuncierà in via correzionale.

Tale rinvio però, se la Sezione d'accusa sarà composta solamente di tre Giudici, non avrà luogo se non quando sia deliberato ad unanimità di voti.

Art. 3.

In tutti i casi nei quali, a termini di Legge, si fa luogo al passaggio da pene correzionali a pene di polizia, la Camera di Consiglio potrà, ad unanimità di voti, rinviare l'imputato avanti il Tribunale, o Giudice di polizia.

Contro all'ordinanza di rinvio sarà ammessa l'opposizione del pubblico Ministero e della parte civile a termini dell'art. 254 e seguenti del Codice di procedura criminale.

Art. 4.

Le sentenze della Sezione d'accusa, e le ordinanze della Camera di Consiglio che, nei casi contemplati negli articoli precedenti, ordineranno il rinvio al Tribunale di prima cognizione, ovvero al Tribunale o Giudice di polizia,

esprimeranno le circostanze da cui il rinvio sarà motivato.

Il Tribunale di prima cognizione, od il Giudice o Tribunale di polizia, a cui sarà stato fatto il rinvio della causa, non potranno declinare la loro competenza pel titolo del reato contemplato nella sentenza od ordinanza di rinvio, non ostante la disposizione degli articoli 10 e 11 del Codice di procedura criminale.

Qualora però le circostanze attenuanti ammesse dalla Sezione d'accusa, o della Camera di Consiglio risultassero escluse dai dibattimenti, il Tribunale di prima cognizione potrà estendere la durata del carcere al *maximum* della reclusione, a tenore dell'art. 60 del Codice penale; ed il Tribunale o Giudice di polizia potrà raddoppiare la durata degli arresti e dell'ammenda.

Ove poi per circostanze nuove risultasse che il fatto costituisce un reato di titolo diverso, si osserveranno rispettivamente le disposizioni dell'art. 315, e dell'ultimo alinea dell'art. 254 del Codice di procedura criminale.

Art. 5.

Le percosse, ferite od altri mali trattamenti corporali fatti senza armi proprie, e che non avranno cagionato malattia od incapacità di lavoro per un tempo maggiore di giorni cinque, saranno di cognizione del Giudice di Mandamento, o del Tribunale di polizia, i quali dovranno applicare pene di polizia, con facoltà di raddoppiare gli arresti e l'ammenda, come nel secondo alinea dell'articolo precedente.

Art. 6.

La libertà provvisoria mediante cauzione sarà sempre accordata per i reati non aventi titolo di crimine, a tenore dell'art. 189 del Codice di procedura criminale.

Dovrà anche essere accordata pei reati pei quali, a termini dell'art. 2 della presente Legge, sarà stato ordinato il rinvio della causa al Tribunale di prima cognizione dopo che l'imputato avrà subito l'interrogatorio di cui negli articoli 210 e seguenti dello stesso Codice.

Potrà però il Tribunale, negli anzidetti casi di rinvio, sospendere l'ammissione della domanda fino al compimento degli atti di ricognizione e confronto, cui occorresse procedere a senso degli articoli 220 e seguenti.

I poveri, non recidivi, potranno essere dispensati, secondo le circostanze, dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità.

Art. 7.

È abolita la eccezione contenute nell'art. 191 del Codice di procedura criminale a riguardo degli imputati del reato preveduto dall'art. 165 del Codice penale.

Art. 8.

La desistenza contemplata nell'art. 105 del Codice di procedura criminale potrà sempre farsi finchè non sia incominciato il pubblico dibattimento, ed arresterà l'azione penale, coll'obbligo in chi desiste di pagare le spese occorse.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici, di Grazie e Giustizia, è incaricato dell'esecuzione della presente Legge che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. in Torino il 23 di giugno 1854.

VITTORIO EMANUELE

V.° DABORMIDA.

V.° C. CAVOUR.
V.° COLLA.

U. RATTAZZI.